

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2018, n. 4-6530

Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale (PTS) 2016-2018. Articolo 9, comma 4, della legge regionale 1/2000. Criteri per l'erogazione all'Agenzia della Mobilità Piemontese delle risorse per il finanziamento dei servizi minimi per l'anno 2018, nelle more della stipulazione degli accordi di programma.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, all’articolo 4 prevede che la Regione eserciti le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, quale la programmazione della rete e dei servizi regionali di trasporto pubblico;

il comma 5 del suddetto articolo 4, stabilisce che il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico (PTS), d’intesa con gli Enti locali aggregati nel Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP), definisce, tra l’altro, le risorse da destinare all'esercizio specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli Enti soggetti di delega;

con deliberazione n. 12-2217 del 15 ottobre 2015, la Giunta regionale ha dato mandato agli uffici della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di predisporre una proposta di PTS 2016-2018 che tenesse conto degli indirizzi dati dallo stesso provvedimento, nonché delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio.

con D.G.R. n. 17 – 6123 del 15 dicembre 2017, esperito l’intero iter previsto dall’articolo 4 della legge regionale 1/2000, è stato approvato il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico (PTS) 2016-2018, stabilendo, tra l’altro, che:

- per il 2018, si prevede un finanziamento complessivo pari a 530 M€, di cui 520 M€ sono destinati, oltre ai previsti oneri di funzionamento di AMP (euro 4.900.000,00) e per il CCNL autoferrotrenvieri, ai servizi minimi TPL;

- l’AMP, entro e non oltre tre mesi dall’approvazione del suddetto programma, possa confermare o valutare eventuali proposte di modifica sui criteri per la ripartizione delle residuali risorse (10M€) definite per l’anno 2018 e che una nuova intesa, a risorse invariate, sarebbe stata ritenuta sufficiente per esperire nuovamente l’iter di cui all’art. 4 della l.r. 1/2000 per la modifica del Programma Triennale 2016-2018.

Premesso, inoltre, che:

il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 1/2000 prevede che la regione stipuli con le Province ed i Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi;

il successivo comma 4 prevede che, in caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 4, la Regione provveda all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari.

Ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della legge regionale 1/2000 e nelle more della sottoscrizione dei suddetti accordi di programma, stabilire che, quale criterio per l’assunzione di provvedimenti di impegno a favore dell’Agenzia della Mobilità Piemontese delle risorse previste dal PTS 2016-2018 per il finanziamento per l’anno 2018 dei servizi minimi, la

Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, provveda, le risorse suddette, nel limite di un dodicesimo di Euro 520 milioni per ciascun mese, a corrispondere all'Agenzia per la Mobilità Piemontese, tenuto conto delle disponibilità del Bilancio regionale e a valere sul contributo annuo complessivo.

Per quanto sopra;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 1/2000 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 118/2011;
visto il D.Lgs 33/2013;
vista la L.R. n. 24/2017;
vista la D.G.R. n. 12-2217 del 15 ottobre 2015;
vista la D.G.R. n. 17 - 6123 del 15 dicembre 2017.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge regionale 1/2000 e nelle more della sottoscrizione dei prescritti accordi di programma, di stabilire che, quale criterio l'assunzione di provvedimenti di impegno a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese delle risorse previste dal PTS 2016-2018 per il finanziamento per l'anno 2018 dei servizi minimi, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, provveda, le risorse suddette, nel limite di un dodicesimo di Euro 520 milioni per ciascun mese, a corrispondere all'Agenzia per la Mobilità Piemontese, tenuto conto delle disponibilità del Bilancio regionale e a valere sul contributo annuo complessivo;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)